

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NOVELLI, RIVERA, BORDON, CALAMIDA, MATTIOLI,
FIANDROTTI, BASSANINI**

Presentata il 12 dicembre 1991

**Modifiche alla legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 agosto 1990, n. 223, più nota come « legge Mammi », si riprometteva di disciplinare il settore radiotelevisivo pubblico e privato.

Purtroppo la sua applicazione si è rivelata più difficoltosa del previsto. Le forzature e gli aggiramenti della legge da parte di coloro che sono subito apparsi i veri beneficiari hanno, a distanza di oltre un anno, notevolmente peggiorato la situazione, esaltando i difetti rilevati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 826 del 14 luglio 1988, in cui, paventando la formazione di un « duopolio » Rai-Fininvest, dichiarava tale eventuale assetto nefasto agli effetti del pluralismo esterno, che poteva essere assicurato solo da « una pluralità di voci concorrenti ».

L'illusione della formazione di un possibile « Terzo Polo » o « Quarto polo », di

emittenti locali, che ristabilisse comunque un equilibrio, è caduta quando si è scoperto che un certo tipo di ricca e privilegiata emittenza locale era in qualche modo legata, mediante pubblicità e programmi, al citato duopolio che si stava consolidando.

Lasciando a disposizione degli studiosi e degli esperti delle forze politiche tutta la documentazione inerente a questa tesi, per una più profonda revisione e una migliore messa a punto della « legge Mammi », che consenta di allontanare definitivamente il pericolo di concentrazione in poche mani dell'informazione e del diritto a comunicare, si intende in questa sede proporre una serie di modifiche a beneficio di quella parte più trascurata dell'emittenza, cioè quella gestita da piccole imprese, cooperative, circoli cultu-

rali, entità religiose, che spesso vanta una anzianità media ben maggiore rispetto a coloro che hanno identificato nella comunicazione un facile mezzo di guadagno e di acquisizione di potere.

Questo tipo di emittenza minore, costretta dall'intenso drenaggio delle risorse a sopravvivere alla giornata, impedita a svilupparsi, è stata sottovalutata al punto che già il meccanismo di concessione delle frequenze ne prevede la scomparsa. Tale meccanismo, infatti, è interamente impostato sulla forza economica delle aziende, sulla presenza sul mercato, sulla tipologia dei programmi, sul personale giornalistico impiegato: si tratta di requisiti particolarmente assenti nelle imprese di cui si parla, che non debbono peraltro essere impediti, per questo motivo, nel godimento dei diritti costituzionali di libertà di iniziativa e di espressione.

Queste emittenti, che il più delle volte — specie nei piccoli centri — costituiscono l'unico punto di aggregazione giovanile alternativo alle sale giochi o al bar, si trasformeranno, nel momento in cui il mercato verrà governato da reali regole *antitrust* (di cui la modifica all'articolo 15 della legge, che si propone, costituisce un primo esempio), in altrettanti giornali locali visti e parlati, veicoli di cultura, di promozione sociale, di comunicazione democratica.

Le modifiche alla legge 6 agosto 1990, n. 223, che si propongono con la presente proposta di legge, sono ispirate a queste valutazioni della realtà in atto e a questa concezione della funzione dell'emittenza locale.

L'articolo 1 propone due modificazioni all'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1990. Con la prima si prevede che il numero delle frequenze a disposizione dell'emittenza locale sia uguale a quello riservato alle reti nazionali; con la seconda, si prevede la costituzione presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una commissione consultiva, allo scopo di meglio affrontare gli specifici problemi del settore.

L'articolo 2 propone, allo scopo di superare le particolari difficoltà economiche connesse all'assunzione di personale da parte delle piccole emittenti, di consentire che per esse il direttore responsabile, designato dalla proprietà, possa non essere un giornalista iscritto al relativo Albo.

L'articolo 3, che modifica l'articolo 14 della legge n. 223 del 1990, intende esonerare le piccole emittenti da un obbligo — quello relativo alla presentazione dei bilanci, redatti sulla base di uno schema-tipo estremamente complesso — che si è rivelato assai gravoso per esse, con il solo effetto di gravare ulteriormente di lavoro gli uffici del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, impegnati nella valutazione di fenomeni economici e di concentrazione di ben altro spessore.

L'articolo 4 propone una modifica, cui già si è accennato, dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990. Questa proposta esce, in apparenza, dall'ambito della stretta difesa dell'emittenza locale che è propria del presente progetto di legge; in realtà è solo assegnando limiti precisi alle imprese incettatrici di pubblicità, che si potranno rimuovere le cause che impediscono la crescita e lo sviluppo della maggioranza delle imprese radiotelevisive.

L'articolo 5 propone una serie di modifiche all'articolo 16 della legge, allo scopo di rimuovere una serie di vincoli che rendono ardua la sopravvivenza delle piccole emittenti.

Il primo di questi vincoli riguarda il personale impiegato. La natura stessa delle emittenti a carattere comunitario porta a consentire che esse impieghino collaboratori volontari, senza che ciò comporti l'instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro.

Un altro vincolo assai pesante è costituito dal tempo minimo di trasmissione dei programmi autoprodotti, che è di ben sette ore (senza computare i programmi musicali); si tratta di un ritmo parossistico di lavoro, che supera le possibilità pratiche delle piccole emittenti, specie se operanti in piccoli centri.

Anche per quanto riguarda l'emittenza locale a carattere commerciale, che riporta un fatturato esiguo ed appena sufficiente a coprire le spese (il limite indicato è di lire 150 milioni annui) sono proposte agevolazioni, e l'esonero dalla gravosa e sproporzionata cauzione.

Un altro punto di grande importanza — che comporta la modifica del comma 17 del citato articolo 16 della legge — è dato dai criteri relativi alla priorità della concessione delle frequenze o nella selezione degli aventi diritto. Si propone, riprendendo un concetto già enunciato dalla imponente giurisprudenza che si è formata nei quindici anni dell'insolvenza legislativa in materia radiotelevisiva, di riconoscere l'importanza preminente dell'anzianità della testata e della priorità nell'occupazione della frequenza.

L'articolo 6 della proposta di legge propone di aggiungere nell'articolo 20 un comma aggiuntivo che, per le piccole emittenti a carattere locale, rende meno oneroso l'obbligo di registrare continuamente quanto viene trasmesso. Si pro-

pone che tale obbligo venga limitato a ciò che può effettivamente dar luogo a delle contestazioni.

L'articolo 7 propone, per le piccole emittenti a carattere locale, il pagamento di un canone onnicomprensivo il cui importo sia proporzionale alla reale capacità economica di queste imprese, senza che il suo peso leda il diritto costituzionale alla libertà di espressione.

L'articolo 8, che modifica l'articolo 23 della legge, è inteso a riconoscere il peculiare carattere delle emittenti comunitarie non solo nel settore radiofonico, ma anche in quello televisivo, estendendo di conseguenza le provvidenze già previste dalla legge.

L'articolo 9, infine, propone una disposizione intesa a consentire — come, peraltro, è già stato fatto in passato a favore di una rete televisiva privata — l'utilizzazione del materiale di archivio della concessionaria pubblica, e la valorizzazione del suo patrimonio di conoscenze tecniche e culturali, che non possono non attribuirle un ruolo di guida per l'intero sistema informativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 12 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

« 12. Il piano di assegnazione riserva alla diffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 50 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi ».

2. Dopo il comma 14 dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1990, è inserito il seguente:

« 14-bis. Per le finalità di cui al comma 14, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituita una Commissione composta da un sottosegretario dello stesso dicastero, che la presiede, da un rappresentante del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, un rappresentante della concessionaria pubblica e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di categoria delle emittenti radiotelevisive. Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati ad assistere funzionari e tecnici indicati dai componenti della Commissione stessa ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 223 del 1990, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per le emittenti locali la cui area di ascolto non superi i 50.000 abitanti, il direttore responsabile può non essere iscritto all'albo dei giornalisti ».

ART. 3.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 223 del 1990, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i concessionari in ambito locale, che realizzino ricavi annui inferiori a lire 100 milioni. L'ammontare dei ricavi si desume dal bilancio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile o, nel caso di imprenditori che non siano obbligati alla redazione di tale bilancio, dalla documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto. I concessionari di cui al presente comma sono considerati piccoli imprenditori, ai sensi dell'articolo 2214, terzo comma, del codice civile ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990, è inserito il seguente:

« 6-bis. Nessuna impresa, o gruppo di imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 37, può acquisire una quota del fatturato globale complessivo dei settori dell'editoria quotidiana o periodica e della radiodiffusione sonora e televisiva superiore:

a) al 25 per cento, se si tratta di impresa o gruppo di imprese che svolge la sua attività esclusivamente nell'ambito dei predetti settori;

b) al 20 per cento negli altri casi ».

ART. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, è sostituito dal seguente:

« 3. La concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva è rilasciata a scopo commerciale o comunitario ».

2. Al comma 5 dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, le parole: « La radiodiffusione sonora a carattere comunitario » sono sostituite dalle seguenti: « La radiodiffusione sonora e televisiva a carattere comunitario ».

3. Al comma 5 dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Esse possono avvalersi di collaboratori volontari, senza che ciò comporti l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente ».

4. Al comma 5 dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

« La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che in ambito locale. Ai concessionari in ambito nazionale è fatto obbligo di trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso fra le 7 e le 21. Per i concessionari a carattere comunitario in ambito locale, lo stesso obbligo riguarda il 20 per cento del predetto orario di trasmissione ».

5. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, è sostituito dal seguente:

« 6. È consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale e viceversa, sulla base di una domanda presentata dai concessionari al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Nel primo caso, i benefici previsti per le concessioni a carattere comunitario cessano alla data di presentazione della domanda; nel secondo caso, si acquistano all'atto del rilascio della nuova concessione ».

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, è inserito il seguente:

« 9-bis. La cauzione non è dovuta dalle imprese i cui ricavi annui, documentati ai sensi del comma 1-bis dell'ar-

ticolo 14, non superino lire 150 milioni. Tali imprese possono avvalersi di collaboratori volontari, senza che ciò comporti l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. Gli oneri sociali relativi ai lavoratori dipendenti da esse assunti sono posti a carico dello Stato ».

7. Al comma 17 dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengono conto in via prioritaria dell'anzianità della testata e della priorità dell'occupazione del punto di frequenza su cui l'emittente trasmette; si tiene inoltre conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici ».

8. Al comma 18, dell'articolo 16 della legge n. 223 del 1990, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le concessionarie per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, i cui ricavi annui — documentati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 14 — siano inferiori ai 200 milioni di lire, e le concessionarie per la radiodiffusione sonora in ambito locale i cui ricavi annui siano inferiori a 100 milioni di lire, possono limitare l'informazione locale a due notiziari giornalieri della durata non inferiore a 15 minuti ciascuno ».

9. Il comma 16 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.

ART. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 223 del 1990, è inserito il seguente:

« 5-bis. I concessionari privati in ambito locale la cui area di ascolto non superi i 250.000 abitanti, e i cui ricavi annui — documentati ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 14 — non superino lire 200 milioni, sono tenuti a conservare la registrazione dei soli programmi a carattere informativo e pubblicitario, comprese

le trasmissioni che prevedono un dialogo diretto con gli ascoltatori, per quattro mesi successivi alla loro messa in onda ».

ART. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, i cui ricavi annui — documentati ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 14 — non superino lire 150 milioni, ed i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale i cui ricavi annui non superino gli 80 milioni di lire, sono tenuti al pagamento di un canone annuo di lire 150.000 ».

ART. 8.

1. Alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunta dall'articolo 23 della legge n. 223 del 1990, dopo le parole: « radiodiffusione sonora » sono inserite le seguenti: « e televisiva ».

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 223 del 1990, dopo le parole: « radiodiffusione sonora » sono inserite le seguenti: « e televisiva ».

3. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 223 del 1990, dopo le parole: « radiodiffusione sonora a carattere comunitario » sono inserite le seguenti: « , ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale i cui ricavi annui — documentati ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 14 — non superino i 200 milioni di lire e ai concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale i cui ricavi annui non superino i 100 milioni di lire ».

ART. 9.

1. All'articolo 24 della legge n. 223 del 1990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La concessionaria pubblica:

a) promuove corsi di formazione a beneficio del personale dipendente dei concessionari in ambito locale. Tali corsi si svolgono presso le sedi regionali della concessionaria pubblica, l'onere relativo è a carico delle regioni;

b) mette a disposizione dei concessionari in ambito locale, copia dei programmi televisivi e radiofonici tratti dai propri archivi ».